

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 1950 N. 17

**Legge istitutiva dell'Ufficio del Libro Fondiario
della Regione Trentino-Alto Adige**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

È istituito con sede a Trento l'Ufficio del Libro Fondiario della Regione Trentino-Alto Adige. Detto Ufficio provvede all'impianto e alla tenuta dei libri fondiari.

Art. 2.

L'Ufficio è posto alla diretta dipendenza della Giunta Regionale ed è retto da un Ispettore, al quale spetta la direzione amministrativa, il controllo, la vigilanza e la ispezione su tutti gli uffici tavolari della Regione.

Restano salvi i controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 3.

In ogni comune, sede di Pretura, della Regione Trentino-Alto Adige, è istituito un Ufficio tavolare, comprendente tutti i Comuni catastali facenti parte della circoscrizione della rispettiva Pretura.

Art. 4.

Ad ogni Ufficio tavolare è preposto un Conservatore dei Libri Fondiari, al quale incombe la regolare tenuta dei Libri Fondiari, di tutti i registri e documenti e la conservazione degli stessi come anche di tutto il materiale dato in dotazione ai rispettivi Uffici.

Art. 5.

Per essere nominati conservatori dei Libri Fondiari è necessario, osservate le disposizioni contenute nell'art. 7 della presente legge, avere ottenuto l'attestato di abilitazione a conservatore dei libri fondiari in seguito ad esame.

La nomina della Commissione esaminatrice, sarà fatta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa approvazione della Giunta Regionale.

Art. 6.

La Giunta Regionale è autorizzata ad istituire, ove lo ritenga necessario, appositi corsi di istruzione per la abilitazione a conservatori del libro fondiario, determinando le condizioni di ammissione al corso.

Art. 7.

Con apposita legge del Consiglio Regionale, a norma dell'art. 4 punto 1 dello Statuto Regionale, saranno stabilite la composizione e l'ordinamento dei singoli Uffici tavolari, le materie d'esame per i conservatori del libro fondiario, i requisiti per la nomina di questi e del personale dipendente nonché il trattamento giuridico ed economico degli stessi.

Art. 8.

Allo scopo di ultimare l'impianto dei libri fondiari nei comuni della Regione, ove essi ancora non esistano, come pure nel caso che si rendesse necessario di completare o ripristinare un libro fondiario, la Giunta Regionale provvederà alla nomina di commissari per l'impianto di libri fondiari scegliendoli fra i magistrati anche in pensione, particolarmente competenti in materia di impianto dei libri fondiari. La scelta dei magistrati in servizio attivo sarà fatta previo consenso del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 9.

Spetta alla Giunta Regionale di regolare le condizioni di nomina e la retribuzione da accordarsi ai commissari per l'impianto dei libri fondiari e al personale addetto alle Commissioni di impianto, come pure ai fiduciari delle stesse, in quanto per questi ultimi il pagamento non spetti ad altri Enti.

Art. 10.

La nomina dei Commissari per l'impianto dei Libri Fondiari e del personale addetto agli stessi ha sempre carattere temporaneo e deve limitarsi al tempo strettamente necessario per il lavoro d'impianto, completamento e ripristino dei Libri Fondiari.

Art. 11.

L'impianto dei Libri Fondiari della Regione Trentino-Alto Adige è regolato dalla legge ex regime del 17.3.1897 n. 9 B.L.P. e successive modificazioni.

Art. 12.

Per la tenuta dei Libri Fondiari della Regione Trentino-Alto Adige valgono le disposizioni del R. D. 28.3.1929 n. 499 e successive modificazioni in quanto non contrastino con la presente legge.

Art. 13.

Le attribuzioni che per le leggi finora in vigore, in merito alla tenuta dei libri fondiari, spettano ai Cancellieri degli Uffici tavolari, sono trasferite, dall'entrata in vigore della presente legge, ai conservatori dei libri fondiari competenti per territorio.

Art. 14.

Le domande di iscrizione tavolare vanno presentate agli uffici tavolari della Regione e saranno trasmesse dal Conservatore del libro fondiario, dopo esame da parte dello stesso e con le proposte relative, al Pretore competente, per la decisione a norma del R. D. 28.3.1929, n. 499.

Il conservatore del libro fondiario dovrà poi eseguire le iscrizioni nel libro fondiario, in conformità alle decisioni contenute nel decreto dell'Autorità giudiziaria.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trento, 8 novembre 1950.

Visto: Il Commissario del Governo nella Regione
Bisia

Il Presidente della Giunta Regionale
Odorizzi

REPUBLIK ITALIEN
REGION TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND

REGIONALGESETZ VOM 8. NOVEMBER 1950, Nr. 17.

Errichtung des Grundbuchamtes
der Region Trentino-Tiroler Etschland

DER REGIONALRAT
hat genehmigt:

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES
verlautbart

folgendes Gesetz:

Art. 1.

Das Grundbuchsamt der Region Trentino-Tiroler Etschland wird mit Sitz in Trento errichtet. Dieses Amt besorgt die Anlegung und Führung der Grundbücher.

Art. 2.

Das Amt untersteht direkt dem Regionalausschuss und wird von einem Inspektor geleitet, dem die verwaltungsmässige Leitung, die Kontrolle, Überwachung und Inspektion aller Grundbuchsämter der Region obliegt.

Die von den Staatsgesetzen vorgesehenen gerichtlichen Kontrollen über die Grundbuchoperationen bleiben aufrecht.

Art. 3.

In jeder Gemeinde, die Sitz einer Prätur der Region Trentino-Tiroler Etschland ist, wird ein Grundbuchsamt errichtet, das alle Katastralgemeinden des betreffenden Gerichtsbezirkes umfasst.

Art. 4.

Jedem Grundbuchsamte wird ein Grundbuchsführer vorgesetzt, dem die ordnungsgemässe Führung der Grundbücher, sowie aller Register und Urkunden und die Erhaltung derselben wie auch des den betreffenden Ämtern übergebenen Materials obliegt.

Art. 5.

Für die Ernennung zum Grundbuchsführer ist notwendig, unter Erfüllung der im Art. 7 des vorliegenden Gesetzes enthaltenen Bestimmungen, das Befähigungszeugnis als Grundbuchsführer erhalten zu haben.

Die Prüfungskommission wird mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses, gegen vorherige Genehmigung des Regionalausschusses, ernannt.

Art. 6.

Der Regionalausschuss ist ermächtigt falls er es für notwendig hält, eigene Lehrkurse zur Befähigung als Grundbuchsführer abzuhalten und die Bedingungen für die Zulassung zum Kurs festzusetzen.

Art. 7.

Die Zusammensetzung und Ordnung der einzelnen Grundbuchsämtler, der Prüfungsstoff für die Grundbuchsführer, die Vorbedingungen für die Ernennung derselben und des untergeordneten Personals, sowie deren rechtliche und wirtschaftliche Behandlung werden, gemäss Art. 4, Punkt 1, des Regionalstatutes, mit eigenem Gesetz des Regionalrates festgesetzt.

Art. 8.

Zur Beendigung der Anlegung der Grundbücher in Gemeinden der Region, wo diese noch nicht bestehen, sowie auch für den Fall, dass sich die Notwendigkeit der Vervollständigung oder Wiederherstellung eines Grundbuches ergeben sollte, wird der Regionalausschuss Grundbuchskommissäre ernennen, welche unter den auch pensionierten Richtern gewählt werden, die auf dem Gebiete der Grundbuchsanlegung besonders fachkundig sind. Die Wahl der im aktiven Dienst stehenden Richter erfolgt nach vorhergehender Einwilligung des Justizministeriums.

Art. 9.

Dem Regionalausschuss steht es zu die Bedingungen für die Ernennung und Entlohnung der Grundbuchskommissäre und des den Grundbuchskommissionen zugeteilten Personals, sowie der Vertrauensmänner derselben, sofern für die Letzteren die Bezahlung nicht anderen Körperschaften obliegt, festzulegen.

Art. 10.

Die Ernennung der Grundbuchskommissäre und des denselben zugeteilten Personals ist immer zeitweilig und muss sich auf die für die Arbeiten zur Anlegung, Vervollständigung und Wiederherstellung der Grundbücher unbedingt notwendige Zeit beschränken.

Art. 11.

Die Anlegung der Grundbücher der Region Trentino-Tiroler Etschland wird vom ex österreichischen Gesetz 15.3.1897, Nr. 9, B.L.P. und nachfolgenden Abänderungen geregelt.

Art. 12.

Für die Führung der Grundbücher der Region Trentino-Tiroler Etschland gelten die Bestimmungen des kgl. Dekretes vom 28.3.1929, Nr. 499 und nachfolgende Abänderungen, soweit sie nicht mit dem vorliegenden Gesetz in Widerspruch stehen.

Art. 13.

Die Befugnisse, die auf Grund der bisher geltenden Gesetze hinsichtlich der Führung der Grundbücher den Kanzlisten der Grundbuchsämtler zustehen, sind mit Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes auf die örtlich zuständigen Grundbuchsführer übertragen.

Art. 14.

Die Grundbuchsgesuche sind an die Grundbuchsämtler der Region einzureichen und werden vom Grundbuchsführer überprüft und mit den bezüglichen Vorschlägen an den zuständigen Prätor zur Entscheidung laut kgl. Dekret vom 28.3.1929, Nr. 499, weitergeleitet.

Der Grundbuchsführer muss dann die Eintragungen in das Grundbuch gemäss den im Dekret der Gerichtsbehörde enthaltenen Entscheidungen durchführen.

Art. 15.

Vorliegendes Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Jedem, dem es zusteht, wird zur Pflicht gemacht, es als Regionalgesetz einzuhalten und für seine Einhaltung Sorge zu tragen.

Trento, 8. November 1950.

Gesehen: Der Regierungskommissär in der Region
Bisia

Der Präsident des Regionalausschusses
Odorizzi

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 1950, N. 18

**Norme transitorie sull'organico, sull'assunzione e sul trattamento
del personale degli uffici del libro fondiario**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a tanto che, con legge regionale, non sarà provveduto all'ordinamento degli Uffici regionali e del personale ad essi addetto, a sensi dell'art. 4, punto 1° della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5, valgono per gli uffici del Libro Fondiario della Regione Trentino-Alto Adige le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

L'organico del personale addetto agli Uffici del Libro Fondiario della Regione Trentino-Alto Adige è provvisoriamente così costituito:

- a) un Ispettore regionale del Libro Fondiario;
- b) n. 22 Conservatori del Libro Fondiario, vale a dire uno per ciascuna delle 22 Preture esistenti nella Regione, attualmente sedi di Uffici del Libro Fondiario;
- c) n. 4 aiuti conservatori, da assegnare agli Uffici del Libro Fondiario di Trento, Bolzano, Merano e Rovereto.

Art. 3.

L'Ispettore regionale del Libro Fondiario e tutto il personale addetto sia all'impianto che alla tenuta dei Libri Fondiari nella provincia di Bolzano devono dimostrare di avere la conoscenza orale e scritta, oltre che della lingua italiana, anche della lingua tedesca.

Art. 4.

La Giunta Regionale, oltre che alla nomina dei Commissari straordinari di cui all'art. 8 della legge n. 17 dell'8 novembre 1950, provvederà alla nomina in via provvisoria e temporanea del personale d'ordine occorrente agli uffici dei conservatori e del personale di concetto e d'ordine occorrente agli Uffici dei Commissari.

Il personale di concetto occorrente per gli uffici dei Commissari sarà scelto, possibilmente, fra